

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

- **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it
- **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Polizza n° 206778 – BUDDYBANK”
Edizione Febbraio 2020

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA
“Contratti Semplici e Chiari”

Condizioni di Assicurazione delle Prestazioni di Assistenza

Polizza n° 206778 – BUDDYBANK

INDICE

A. Definizioni	Pag. 1
B. Normativa comune alle garanzie	Pag. 1
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività	Pag. 1
2. Forma delle Comunicazioni	Pag. 1
3. Operatività delle Singole Garanzie	Pag. 1
4. Validità Territoriale	Pag. 1
5. Oneri Fiscali	Pag. 1
6. Diritto di Surroga	Pag. 1
C. Garanzie	Pag. 1
1. Infortuni di Viaggio	Pag. 1
1.1 Oggetto	Pag. 1
1.2 Decorrenza ed Operatività	Pag. 2
1.3 Esclusioni (Ad Integraz. Esclusioni Comuni – Art. 5/Sezione C. Garanzie)	Pag. 2
1.4 Capitali Assicurati	Pag. 2
1.5 Criteri di Liquidazione	Pag. 2
1.6 Beneficiari	Pag. 2
2. Ritardo e Ritardo Prolungato nella Consegna del Bagaglio	Pag. 2
2.1 Oggetto	Pag. 2
3. Partenza Ritardata/Rinuncia al Viaggio	Pag. 2
3.1 Oggetto	Pag. 2
3.2 Disposizioni e Limitazioni	Pag. 2
4. Assistenza e Spese Mediche in Viaggio	Pag. 2
4.1 Assistenza	Pag. 2
4.2 Spese Mediche	Pag. 3
4.3 Esclusioni (ad Integraz. Esclusioni Comuni – Art. 5/Sezione C. Garanzie)	Pag. 3
4.3.1 Trasporto – Rientro Sanitario	Pag. 3
4.3.2 Esclusioni Mediche	Pag. 3
4.4 Disposizioni e Limitazioni	Pag. 3
4.4.1 Assistenza in Viaggio	Pag. 3
4.4.2 Spese Mediche	Pag. 3
5. Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le Garanzie	Pag. 3
5.1 Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie	Pag. 3
5.2 Disposizioni e Limitazioni	Pag. 4
6. Istruzioni per la Richiesta di Assistenza	Pag. 4
Informazioni Relative alla Società	Pag. 4
Informazioni Relative al Contratto	Pag. 4
Informazioni in Corso di Contratto	Pag. 4
Informativa per la Privacy	Pag. 4

A. DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica l'Impresa stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero tutti i clienti del Contraente titolari di carta di credito Buddybank World Elite.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	UNICREDIT S.P.A. che sottoscrive la polizza e ne assume i relativi oneri.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i Paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Impresa:	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Viale Brenta 32 - 20139 Milano – di seguito identificata con il suo marchio Allianz Global Assistance.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello proprio stato di salute, constatato da un'autorità

Malattia acuta:	medica competente, non dipendente da infortunio. processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica:	qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente:	malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
Massimale:	il capitale massimo per il quale gli individui possono essere rimborsati.
Mezzo di trasporto:	veicolo gestito da Compagnie o Enti regolarmente autorizzati al trasporto di massa di passeggeri paganti.
Mondo:	tutte le Nazioni diverse da quelle ricomprese nelle definizioni di Italia ed Europa.
Polizza:	il contratto assicurativo che regola e prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa, a fronte della quale vengono fornite dalla stessa le garanzie e le prestazioni previste in polizza.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Ricovero:	la degenza in Istituto di Cura per un periodo minimo di 24 ore.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	lo spostamento ad almeno 50 Km dal luogo ove è domiciliato l'Assicurato risultante dal relativo contratto o documento di viaggio acquistato per tramite della carta di credito associata al Conto Buddybank.

B. NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

L'Impresa organizzerà, tenendo a proprio carico le relative spese secondo quanto previsto dalle singole garanzie, tutti gli interventi contemplati in polizza previo contatto telefonico con l'Assicurato.

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. OPERATIVITÀ DELLE SINGOLE GARANZIE

La garanzia per i singoli Assicurati sarà operativa dalle ore 24 del giorno di adesione alla carta di credito buddy-bank World Elite e fino alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese della sua estinzione.

Nella mora intercorrente fra la data di richiesta di Assistenza da parte dell'Assicurato e la verifica da parte dell'Impresa della copertura, l'Impresa presterà l'assistenza sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato, con ri-serva di successiva verifica.

4. VALIDITÀ TERRITORIALE

Le prestazioni garantite possono essere valide ed operanti, a seconda dell'evento, sul territorio italiano e/o all'Estero salvo quanto diversamente specificato negli articoli successivi.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

5. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico della Contraente.

6. DIRITTO DI SURROGA

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

C. GARANZIE

1. INFORTUNI DI VIAGGIO

1.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance assicura, dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un Mezzo di trasporto fino al momento in cui ne è sceso gli Infortuni (non aerei) che lo stesso subisca quale passeggero, e che entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte dell'Assicurato stesso.

Allianz Global Assistance assicura anche gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza,

derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Allianz Global Assistance considera *Infortuni* anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Allianz Global Assistance non considera *Infortuni*:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

1.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del *Viaggio* ed è operativa fino al termine del *Viaggio* stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

1.3 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.5 della sezione GARANZIE)

Allianz Global Assistance non corrisponde l'indennizzo per gli *Infortuni* direttamente od indirettamente conseguenti:

- allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungeejumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;

1.4 CAPITALI ASSICURATI

- In caso di morte: € 5.000,00.

1.5 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Allianz Global Assistance corrisponde:

- l'indennizzo per la morte anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- la somma assicurata ai beneficiari.

1.6 BENEFICIARI

- gli eredi legittimi e/o testamentari.

2. RITARDO E RITARDO PROLUNGATO NELLA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

2.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborsa, nel limite del capitale *Assicurato* di € 100,00 per persona, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a **12 ore**, nella riconsegna del *Bagaglio* registrato durante i *Viaggi* effettuati su *Mezzi di trasporto*.

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

3. PARTENZA RITARDATA/RINUNCIA AL VIAGGIO

3.1 OGGETTO

In caso di ritardo superiore a **12 ore** consecutive del *Mezzo di trasporto*, calcolato sulla base dell'orario ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di *viaggio*, dovuto a tempo inclemente, rotture meccaniche o guasti del *Mezzo di trasporto*, Allianz Global Assistance riconoscerà all'Assicurato

- un indennizzo di € 50,00 per le prime **8 ore** complete di ritardo documentato del *viaggio* di andata, e di ulteriori € 50,00 per le seconde successive **8 ore** complete di ritardo.

In alternativa, qualora, a seguito di ritardo superiore a **16 ore**, l'Assicurato decida di non partecipare al *Viaggio* e quindi di annullarlo, Allianz Global Assistance rimborsa il **50%** dell'importo totale (al netto della quota di iscrizione) nel limite di **Euro 150**.

3.2 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Il sinistro sarà liquidato a condizione che l'Assicurato:

- abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dal *Mezzo di trasporto* e nei tempi da essa stabiliti,
- sia in possesso di un documento ufficiale che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l'operatività delle condizioni della copertura. La prestazione non è prevista in caso di cancellazione del viaggio a seguito del ritardo.

4. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

4.1 ASSISTENZA

PRESTAZIONE	ITALIA	MONDO
a) Consulenza medica telefonica , qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI
b) Invio di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;	SI	NO
c) Segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	NO	SI
d) Trasporto – rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> - "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali - "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;	SI	SI, nel limite di Euro 5.000
e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell'Assicurato alla sua residenza. Allianz Global Assistance organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese dei familiari o dei compagni di <i>viaggio</i> (max. due persone). La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e/o i compagni di viaggio siano assicurati;	NO	SI, nel limite di Euro 2.000
f) Invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la <i>Centrale Operativa</i> , in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Allianz Global Assistance effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI
g) Viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni. Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R	SI	SI
e rimborsa le spese di soggiorno	€ 60,00 per giorno per max. 5 gg.	€ 60,00 per giorno per max. 5 gg.
i) Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;	SI	SI
k) Rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.	SI	SI, nel limite di Euro 5.000

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'Assicurato in *viaggio*, tramite la *Centrale Operativa* organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	ITALIA	MONDO
l) Rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di <i>viaggio</i> , sempreché Assicurato, per interruzione del <i>viaggio</i> determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	fino a € 500,00	fino a € 1.250,00

m) Invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	SI	SI
n) Protezione carte di credito , libretti di assegni, intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Allianz Global Assistance su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	NO	SI
o) Reperimento di un legale ed anticipo cauzione Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese.	NO	fino a € 1.000,00
Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;	NO	fino a € 5.000,00

4.2 SPESE MEDICHE

PRESTAZIONE	ITALIA	MONDO
CON PAGAMENTO DIRETTO Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede: 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a:	€ 500,00	€ 5.000,00
Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo pari a € 1.250,00 fino a:	€ 100,00 al giorno	€ 100,00 al giorno
Nel caso in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.		
Nessun pagamento è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa		

4.3 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.5 della sezione GARANZIE)

4.3.1 TRASPORTO - RIENTRO SANITARIO

Sono escluse dall'assicurazione:

- le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

4.3.2 ESCLUSIONI MEDICHE

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della **Centrale Operativa**, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- Per la garanzia Spese Mediche il contatto con la **Centrale Operativa** è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day-Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato.
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - cure riabilitative;
 - acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi e terapeutici;
 - prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - espianti e/o trapianti di organi;
 - partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della **Centrale Operativa** ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro;
- per le spese mediche a seguito di infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato.

4.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

4.4.1 ASSISTENZA IN VIAGGIO

- Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale Assicurato e di eventuali sotto-limiti;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Allianz Global Assistance e la **Centrale Operativa** ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- la messa a disposizione di un biglietto di **viaggio** si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di **viaggio** non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro.

- Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

4.4.2 SPESE MEDICHE

Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le Spese mediche:

- anche più volte nel corso del **viaggio**;
- fino ad esaurimento del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo.

5. ESCLUSIONI e LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

5.1. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- copri fuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

5.2. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Nell'ambito della copertura assicurativa assistenza:

- l'Impresa* non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della *Centrale Operativa*;
- l'Impresa* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto o dalla legge;
- l'Impresa* non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute;
- l'Impresa* tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito in relazione a ciascuna di esse. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'*Assicurato*;
- Nel caso in cui si attivasse altra *Impresa*, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*Assicurato* degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'*Impresa* assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- l'Impresa* non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'*Assicurato*;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.
- Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, *l'Impresa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione
- Ogni diritto dell'utente nei confronti dell'*Impresa* derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso
- A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'*Assicurato* che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra *Impresa* di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni *Impresa* assicuratrice e specificatamente all'*Impresa* nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra società, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*Assicurato* degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'*Impresa* assicuratrice che ha erogato la prestazione

6. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:

- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, ai seguenti recapiti:

- telefono +39 02.26.60.98.78
- Linea Verde 800.251.918

- per tutte le altre garanzie scrivere entro 15 giorni a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà fornire inoltre a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, 20139, Milano – ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963

- Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità **AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

Viale Brenta 32, 20139 - MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Data di nascita
- Numero di Telefono
- Codice fiscale

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali che otterremo da BUDDYBANK per diverse finalità, salvo il caso in cui le leggi e i regolamenti applicabili ci sollevino dall'obbligo di ottenere il Suo consenso, come indicato di seguito:

- Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- Per gestire i contratti assicurativi con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- Per gestire le somme dovute
- Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
- Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela

Per le finalità sopra indicate specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicuriamo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, strutture sanitarie

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie società di autonoleggio, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogia natura).

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html.

Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.

A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- Dati relativi ai reclami - 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.
- Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (un) anno dall'eventuale richiesta di valutazione all'Interessato

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il **07.02.2020**.

AWP P&C S.A.
Sede Legale - 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20139 Milano (Italia) - Viale Brenta, 32
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496
E-mail: info@allianz-assistance.it - www.allianz-partners.it
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010, al n. I.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicurative, Elenco I